

Il tribunale di Reggio Emilia

Sezione fallimentare

(decreto di ammissione dell'imprenditore alla procedura di concordato preventivo – articoli 160, 161, 162 e 163, 186 bis del regio decreto 16 marzo 1942 n° 267)

riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. **Francesco Parisoli** presidente
dott. **Simona Boiardi** giudice
dott. **Niccolò Stanzani Maserati** giudice rel.

nella procedura concorsuale iscritta al n. 3 del ruolo generale dell'anno 2020, a carico di Ferrarini SpA, ha emesso il seguente

d e c r e t o

premesse che:

- con un primo ricorso depositato in data 23/07/2018 la Ferrarini SpA (p.iva: 02720460357), con sede legale in Reggio Emilia, ha chiesto e ottenuto dal Tribunale la concessione di un termine per formulare ai creditori una proposta di concordato preventivo;
- in data 25/02/2019 la ricorrente ha depositato quindi una prima proposta di concordato ed è stata ammessa alla procedura con decreto datato 12/03/2019;
- con istanza depositata il 02/05/2020 la ricorrente ha rinunciato alla prima domanda di concordato;
- con ricorso proposto in pari data la Ferrarini SpA, in persona legale rappresentate pro tempore e Presidente del Consiglio di Amministrazione sig.ra Lisa Ferrarini, ha chiesto la concessione di un ulteriore termine per il deposito di una nuova proposta concordataria;
- in data 31/08/2020, alla scadenza del termine assegnato ai sensi dell'articolo 161 sesto comma, come prorogato con decreto 07/07/2020, la ricorrente ha depositato la proposta, il piano concordatario e la documentazione di cui all'articolo 161, secondo e terzo comma, legge fallimentare;
- nel frattempo il decreto 06/05/2020 con cui il Tribunale aveva concesso termine per il deposito della proposta e del piano è stato oggetto di impugnazione avanti alla Corte d'Appello di Bologna che, con provvedimento in date 13-20/10/2020 ha tra l'altro dichiarato l'incompetenza del Tribunale di Reggio Emilia in favore del Tribunale di Bologna;
- con ordinanza n. 19618 del 09/07/2021 la Corte di Cassazione si è pronunciata sul regolamento di competenza proposto sia dalla Società sia d'ufficio dal Tribunale di Bologna, dichiarando la competenza dell'intestato Tribunale a decidere sul Secondo Concordato depositato dalla Ferrarini SpA;

*** **

rilevato che la domanda di concordato è stata approvata e sottoscritta ai sensi dell'articolo 152 della legge fallimentare;

visti i documenti allegati alla domanda e sentito il giudice relatore;

letta la memoria integrativa al ricorso e la nota di aggiornamento dell'attestazione depositate in data 30/09/2021;

rilevato che la Ferrarini SpA svolge attività commerciale (produzione e commercio di salumi) e si trova in stato di crisi non essendo in grado di soddisfare, con il patrimonio prontamente liquidabile, l'ammontare dei debiti scaduti;

osservato che il piano sotteso alla proposta concordataria è in continuità aziendale diretta, essendo previsto che attraverso la sua attuazione la Società riacquisti il proprio equilibrio finanziario e prosegua l'attività imprenditoriale;

rilevato che la proposta prevede la suddivisione dei creditori in dieci distinte classi: 1) Banche creditrici per crediti assistiti da ipoteca e privilegio speciale su beni non capienti; 2) Clienti per premi; 3) Creditori strategici; 4) SACE; 5) Simest, 6) Fornitori; 7) Banche che concederanno Nuova Finanza; 8) Banche che non concederanno Nuova Finanza; 9) Obbligazionisti; 10) Altri creditori chirografari;

che a tali classi potrebbe aggiungersene una ulteriore (classe 11: Banche creditrici per crediti assistiti da ipoteca e privilegio speciale su beni non capienti non finanziatrici) nell'ipotesi in cui non tutte le banche inserite nella classe 1 si rendano disponibili a concedere alla debitrice nuova finanza, condizione quest'ultima per potere beneficiare del miglior trattamento riservato agli appartenenti alla classe 1;

osservato che le linee guida del piano possono essere così sintetizzate: prosecuzione dell'attività aziendale in guisa da generare flussi di cassa da destinare al soddisfacimento dei creditori privilegiati e chirografari; integrale subentro nel capitale sociale della debitrice, subordinatamente all'omologa del concordato, della società Rilancio Industrie Agroalimentari Srl, i cui soci saranno a tale momento Pini Italia Srl (80%) e AMCO SpA (20%); ricostituzione del capitale sociale, previa azzeramento dello stesso e successivo suo aumento di euro 10 mln destinato integralmente a Rilancio Industrie Agroalimentari Srl, che verrà liberato tramite versamento garantito da Pini Italia Srl e Pini Holding Srl; erogazione di un finanziamento prededucibile ex art. 182 quater legge fallimentare da parte di AMCO SpA fino a concorrenza dell'importo di euro 12 mln, nella forma tecnica del mutuo (non in quella di anticipazione di crediti), della durata di anni 7 rimborsabile in 13 rate trimestrali di pari importo per euro 750 mila ed una rata finale di euro 3 mln; dismissione di alcuni *assets* non funzionali alla prosecuzione dell'attività di impresa;

rilevato che una volta dotata la Società di nuove risorse finanziarie per supportare l'attività aziendale, tramite il predetto aumento di capitale e il finanziamento concesso da AMCO SpA, le principali linee guida del piano, sviluppato nell'arco temporale 2020-2027 (periodo questo da intendersi traslato in avanti di un anno a seguito della sospensione patita dalla procedura per effetto del temporaneo trasferimento della competenza avanti al

Tribunale di Bologna), prevedono il ripristino della piena attività produttiva, il mantenimento dei livelli occupazionali e l'implementazione delle sinergie con il Gruppo Pini;

che, in particolare, il Gruppo Pini ha rinnovato l'impegno di garantire la saturazione dello stabilimento produttivo di Lesignano de' Bagni (PR) attraverso la baliatura di prosciutto crudo e di fornire – o a far fornire – materie prime alle migliori condizioni di mercato tempo per tempo vigenti;

che il Gruppo Pini si è inoltre impegnato a realizzare, entro l'arco temporale del piano, un nuovo impianto destinato alle attività produttive della Ferrarini SpA, ubicato ove possibile nel Comune di Reggio Emilia;

rilevato che la proposta prevede:

- il pagamento integrale dei crediti in prededuzione e delle spese di procedura;
- il pagamento integrale dei crediti privilegiati e pignorati, entro un anno dall'omologa del concordato;
- il pagamento dei creditori ipotecari in misura non inferiore a quella realizzabile sul ricavato dei beni in caso di liquidazione, secondo quanto risultante dall'attestazione redatta ex art. 160, comma 2, legge fallimentare, entro 1 anno dall'omologa ovvero, per il credito ipotecario della Vetreria di Borgonovo SpA, al momento del riparto successivo alla liquidazione del bene ipotecato;
- il pagamento dei crediti ipotecari degradati a chirografo, per la parte non capiente dei beni ipotecati, nella misura del 17,50% in tre rate entro il quinto anno dall'omologa ovvero nella maggior misura del 30% in favore degli Istituti che aderiranno alla richiesta di emissione di nuova finanza formulata dalla debitrice;
- il pagamento integrale dei crediti chirografari dei clienti per premi e dei creditori strategici, rispettivamente al momento dell'omologa ed entro il secondo anno dall'omologa;
- il pagamento dei crediti chirografari di SACE nella misura dell'85% in tre rate entro il terzo anno dall'omologa;
- il pagamento integrale dei crediti chirografari di Simest SpA, con un primo versamento di euro 2.930.000 entro due anni dall'omologa ed il saldo entro 60 giorni dalla vendita delle partecipazioni sociali detenute dalla debitrice in Ferrarini Polonia e Ferrarini Pacific ovvero ancora, nel caso in cui entro il 31/12/2023 tali partecipazioni non dovessero essere vendute a valori che consentano la tacitazione del creditore, la soddisfazione avverrà mediante *datio in solutum* delle partecipazioni entro il 31/03/2024;
- il pagamento dei crediti chirografari dei fornitori nella misura del 25% in tre rate entro il quinto anno dall'omologa;
- il pagamento dei crediti chirografari delle Banche nella misura del 17,50% in tre rate entro il quinto anno dall'omologa ovvero nella maggior misura del 30% in favore degli Istituti che aderiranno alla richiesta di emissione di nuova finanza formulata dalla debitrice;

➤ il pagamento dei crediti chirografari degli obbligazionisti nella misura del 19% entro il secondo anno dall'omologa;

➤ il pagamento dei restanti crediti chirografari nella misura del 17,50% entro il secondo anno dall'omologa;

osservato che, per mantenere comunque inalterato l'onere concordatario, la proposta prevede che una somma pari al 12,5% dei crediti delle Banche che non avranno aderito alla richiesta di finanziamento della debitrice (che dunque vedranno i loro crediti chirografari soddisfatti nella misura del 17,5%), sarà attribuita in aumento ai creditori inseriti nelle classi 9 e 10;

osservato che la proposta prevede che l'esecuzione del piano sia affidata all'organo amministrativo della Società, ad esclusione della vendita delle attività non strumentali che sarà rimessa ad un liquidatore giudiziale;

che successivamente all'eventuale omologa della proposta di concordato verrà nominato un nuovo consiglio di amministrazione formato da membri nominati da Pini Italia SpA e da un membro nominato da AMCO SpA;

che i membri della famiglia Ferrarini si sono impegnati contrattualmente a fornire il proprio supporto industriale e commerciale per la realizzazione del piano e, in particolare, a mettere a disposizione di Pini Italia SpA nonché di Rilancio Industrie Agroalimentari Srl le competenze manageriali e il know-how necessari per la lavorazione e produzione del prosciutto al fine di mantenere la qualità della produzione e le caratteristiche organolettiche dei prodotti Ferrarini;

rilevato che il piano, in conformità a quanto prescritto dall'art. 186 bis, comma 1, contiene l'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività d'impresa da esso prevista, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura;

che la provvista necessaria per il pagamento dei creditori nella misura sopra indicata, pari a circa complessivi euro 110 mln, sarà tratta in parte dai flussi di cassa generati dalla gestione dell'attività d'impresa, in parte dal realizzo di alcune poste dell'attivo (crediti, rimanenze e beni non strategici) e per altra parte, infine, dalle risorse messe a disposizione dal Gruppo Pini attraverso l'aumento di capitale e da AMCO SpA;

ritenuto che la suddivisione dei creditori in classi è stata fatta secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei;

che la ricorrente ha indicato le ragioni dei trattamenti differenziati tra i creditori;

che il trattamento stabilito per ciascuna classe di creditori non altera l'ordine delle cause legittime di prelazione;

osservato, tuttavia, che la previsione del pagamento del creditore chirografario Simest SpA mediante *datio in solutum* delle partecipazioni detenute dalla debitrice in Ferrarini Polonia e Ferrarini Pacific, come ipotesi subordinata rispetto alla principale di soddisfazione del debito in denaro, appare incompatibile con la legge costitutiva della Simest stessa (legge n. 100/1990) e dovrà

quindi essere eliminata (ciò che non incide, in ogni caso, sulla corretta formazione delle classi);

ritenuta allo stato l'ammissibilità della proposta sotto il profilo della sua fattibilità giuridica, potendosi ritenere non violata alcuna norma imperativa, da un lato, e completa e sufficientemente analitica la relazione accompagnatoria redatta dal professionista attestatore, dall'altro;

rilevato che alla domanda di concordato è stata allegata (a) una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, (b) uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, (c) l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore, (d) un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta;

rilevato che il piano e la documentazione allegata sono accompagnati dalla relazione redatta dal dott. Federico Bacchiega, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo;

che il medesimo professionista ha inoltre attestato, trattandosi di piano concordatario in continuità aziendale, anche la funzionalità della continuazione della ripresa e della continuazione dell'attività di impresa al miglior soddisfacimento dei creditori ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 2, lett. b);

che è stata altresì depositata la relazione prescritta dall'art. 160, comma 2, legge fallimentare, con cui viene attestato che il trattamento dei creditori per IVA di rivalsa, per i quali non è prevista integrale soddisfazione, non è inferiore rispetto a quello che avrebbero avuto nell'alternativo scenario fallimentare;

osservato che il professionista incaricato dalla Società ha inoltre attestato, ai sensi dell'art. 163, comma 5, che la proposta di concordato assicura il pagamento di almeno il 30% dell'ammontare complessivo dei crediti chirografari, trattandosi di concordato con continuità aziendale;

rilevato che con il decreto 06/05/2020 di concessione del termine ex art. 161, comma 6, sono già state confermate le autorizzazioni rese nel contesto della precedente procedura, tra cui quella al finanziamento interinale richiesto ex art. 182 *quinques*, commi 1 e 2, legge fallimentare;

che nel proprio ricorso la debitrice ha chiesto ulteriore conferma di tale autorizzazione;

rilevato in proposito che il professionista incaricato dalla Società ha depositato la relazione ex art. 182 *quinques*, commi 1 e 2, legge fallimentare, con cui ha attestato la funzionalità al miglior soddisfacimento dei creditori degli affidamenti indicati nel piano industriale e finanziario (linea di credito a breve termine nella forma di «anticipi su fatture» e «anticipi import») sino a concorrenza dell'importo di euro 6 milioni;

rilevato che la ricorrente ha inoltre chiesto conferma dell'autorizzazione, già concessa nel corso della precedente procedura, allo scioglimento ex art. 169 bis legge fallimentare dei contratti derivati in essere con gli Istituti di credito Cariparma SpA e Veneto Banca, con riconoscimento dell'indennizzo quantificato nel primo ricorso;

osservato che il commissario giudiziale ha espresso parere favorevole sia all'apertura del concordato, sia alle richieste della Società di sottoscrizione di una linea di credito a breve termine e di scioglimento dai contratti in essere con Cariparma e Veneto Banca;

*** **

rilevato che con decreto in data 27/07/2021 il Tribunale, considerato il tempo trascorso dal deposito del ricorso, ha assegnato alla Società un termine per fornire un quadro aggiornato all'attualità in merito, tra l'altro, ad eventuali scostamenti rispetto al piano concorsuale dei risultati di gestione a consuntivo nel periodo successivo al 02/05/2020 e al mantenimento degli impegni assunti dalla debitrice stessa e dagli investitori in sede di ricorso;

che con memoria integrativa depositata il 30/09/2021 la Ferrarini SpA, premesso di non avere ritenuto di apportare modifiche all'originaria domanda di concordato del 02/05/2020, ha riferito che i risultati economici del periodo sono stati positivi e, soprattutto, *«ben superiori alle attese che la Società aveva esposto nel Piano»*;

che come risulta dalla bozza di bilancio chiuso al 31/12/2020, infatti, sia il fatturato sia il margine operativo lordo sono stati superiori a quelli preventivati (quest'ultimo valore per più di 2 milioni di euro);

che come confermato anche dall'attestatore nella propria nota di aggiornamento alla relazione, le motivazioni sottostanti al conseguimento dei migliori risultati ottenuti possono essere ricercate – tra l'altro – negli *«investimenti pubblicitari mirati»* e nello *«sviluppo di nuovi prodotti, effettuati senza tuttavia appesantire la struttura dei costi rispetto a quanto preventivato»*, oltre che nella *«riduzione del costo del venduto, grazie in particolare alla diminuzione dei costi della materia prima resa possibile dalle forniture effettuate da Pini Italia S.r.l. ed alla riorganizzazione ed efficientamento della produzione»*;

che l'andamento positivo in termini di maggiore fatturato e MOL è proseguito anche nel corso del corrente anno, tanto da lasciare presumere che il risultato finale per il 2021 sarà parimenti superiore a quello preventivato nel piano;

che tali benefici hanno consentito alla Società di ridurre il complessivo importo dei debiti in prededuzione rispetto al momento del deposito della seconda domanda di concordato;

che sia Pini Italia Srl che AMCO hanno confermato gli impegni assunti in occasione del deposito del secondo concordato,

adeguandone l'estensione temporale rispetto alle attuali previsioni di attuazione del piano;

osservato, infatti, come puntualizzato dalla Società nella propria memoria integrativa, che le tempistiche di pagamento dei creditori come originariamente indicate nella proposta dovranno essere posticipate di 12 mesi per effetto dell'allungamento dei tempi di attuazione del piano cagionato dal protrarsi della presente procedura a causa dei fatti indicati in premessa;

*** **

ritenuto che debba essere liquidato il compenso al commissario giudiziale nominato dal tribunale ai sensi dell'articolo 161 sesto comma legge fallimentare;

che l'art. 25 della circolare generale sulle procedure concorsuali n. 1/2017 emanata dall'intestato Tribunale prevede, in caso di concordato preventivo con termine, che per la fase compresa nel termine, sia liquidato un compenso variabile da euro 5 mila ad euro 20 mila, a seconda della difficoltà della procedura, del numero delle istanze esaminate e dei pareri resi;

ritenuto che, tenuto conto dell'attività svolta dal commissario giudiziale e, tra l'altro, della durata del termine concesso e del pregio e della completezza delle relazioni periodiche depositate, appare equa la liquidazione della somma indicata nel dispositivo;

rilevato che il ricorso è stato comunicato al Pubblico ministero;

rilevato, infine, che essendo presenti obbligazionisti, il termine di cui all'art. 163, comma 1, n. 2), deve essere raddoppiato (art. 171, comma 4);

p.q.m.

visti gli articoli 160, 161, 162, 163 e 186 bis del regio decreto 16 marzo 1942 n° 267, così provvede:

I. dichiara aperta la procedura di concordato preventivo con continuità aziendale della Ferrarini SpA (cf: 02720460357), con sede in Reggio Emilia, via Lauro Ferrarini n. 1, in persona legale rappresentate pro tempore e Presidente del Consiglio di Amministrazione sig.ra Lisa Ferrarini;

II. conferma l'autorizzazione alla sottoscrizione del finanziamento interinale richiesto ex art. 182 *quinques*, commi 1 e 2, legge fallimentare e allo scioglimento dai contratti indicati in parte motiva;

III. delega ad essa il giudice dott. Niccolò Stanzani Maserati;

IV. conferma come commissario giudiziale il dott. Bruno Bartoli;

V. ordina la convocazione dei creditori per il giorno **12/05/2022** ad ore 10:30, e stabilisce il termine di quindici giorni dalla comunicazione del presente decreto per la comunicazione ai creditori dell'avviso previsto dall'articolo 171 della legge fallimentare, con le modalità previste dal menzionato articolo;

VI. stabilisce il termine di quindici giorni dalla comunicazione del presente decreto entro il quale il ricorrente deve depositare nella cancelleria del tribunale un libretto bancario, intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice delegato, portante la

somma di euro 400.000,00 pari a circa il 20% delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura;

VII. liquida al commissario giudiziale nominato il compenso finale di euro 20.000,00, oltre al c.p. ed all'i.v.a. e dispone che il commissario presenti richiesta di emissione di mandato di pagamento tramite pct;

Così deciso in Reggio Emilia il 19 ottobre 2021, nella camera di consiglio della sezione fallimentare.

Il presidente
Francesco Parisoli